

Proponente: 10.A
Proposta: 2021/132
del 03/05/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 455
del 05/05/2021

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PROROGA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI AFFISSIONE A
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati.
- ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, con atto PG n. 78396 del 29/04/2020, ha conferito alla Dr.ssa Lorena Belli l'incarico dirigenziale a della responsabilità di direzione del Servizio Sportello attività produttive e edilizia, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/02/2020;

Dato atto che che:

- a seguito di procedura aperta con determinazione dirigenziale n.443 del 24.04.2019 del Servizio appalti contratti e semplificazione amministrativa è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di pubblica affissione alla ditta A.R. Promotion srl con sede in via Statilio Ottato, 20 - 00175 Roma (RM) - CF./P.IVA: 10097861008;
- in data 28 ottobre 2019 con atto REP 5593 è stato stipulato il relativo contratto in forma pubblica amministrativa;
- il contratto suddetto ha decorrenza da giugno 2019 a maggio 2021.

Dato atto che:

- con D.L. n. 19 del 25.3.2020, all'art. 1 co. 2 lett. z) è stato disposta: "z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;"
- con D.P.C.M 10.4.2020 è stata data attuazione al D.L. sopra citato disponendo all'art. 2 la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate nell'allegato 3 al D.P.C.M.;
- che le disposizioni di sospensione a norma dell'art. 8 del D.P.C.M. hanno effetto dal 14.4.2020 e sono efficaci fino al 3.5.2020;
- che con lettera PG 65764 del 24.03.2020 la ditta AR Promotion srl ha comunicato di non rientrare nelle attività indicate nel D.P.C.M. del 22.03.2020 avente Codice Ateco risultante dalla visura camerale 82.99.99;
- che il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 all'art 2 lettera c afferma che le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti e quindi l'attività di affissione defissione e manutenzione ordinaria non è ricompresa e deve considerarsi sospesa;

Dato atto che con ADD n. 506 del 21/04/2020 avente per oggetto “ **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI AFFISSIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19**” è stato sospeso l’esecuzione del contratto suddetto ai sensi dell’art. 107 co. 1, 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 per l’intervenuta disposizione legislativa sopra riportata a decorrere dal 1.4.2020 e fino al 3.5.2020 salvo ulteriore proroga di legge;

Rilevato che con richiesta PG n. 2021/86174 del 14/04/2021 la ditta A.R. Promotion ha richiesto la proroga del contratto fino al 30.06.2021 attualmente in essere, in relazione alla sospensione del contratto intervenuta con il provvedimento summenzionato, così come era ivi previsto;

Vista la DD n. 308 del 22.02.2021 avente per oggetto “**SERVIZIO DI AFFISSIONI: APPLICAZIONE ART.3 DEL CAPITOLATO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO**” con la quale si è applicato quanto previsto all’art.3.1 del bando di gara e capitolato d’oneri relativo alla procedura aperta per il servizio di affissione, accettato e controfirmato dalla ditta aggiudicataria che di seguito si riporta “ *Nel corso dell’esecuzione del contratto ai sensi del comma 12 dell’art.106 del Codice, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’Ente può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l’impresa aggiudicataria* “ vista la diminuzione in epoca di pandemia delle richieste di affissioni all’ufficio preposto;

Dato atto che con il provvedimento suindicato si e’ provveduto ad applicare per il periodo gennaio- maggio il quinto d’obbligo in diminuzione rispetto all’importo inizialmente pattuito;

VISTI

- il "Testo unico degli Enti Locali" D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;
- l’art. 59 dello Statuto Comunale;
- l’art. 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il D.Lgs. 50/2016 art. 107;

DETERMINA

1. di prorogare il servizio di affissioni aggiudicato alla ditta A.R. Promotion srl con sede in via Statilio Ottato, 20 - 00175 Roma (RM) - CF./P.IVA 10097861008 fino al 30.06.2021 slittando pertanto il contratto attualmente in essere fino a tale data per un importo mensile pari a € 11.281,53;
2. di integrare l’impegno di spesa n. 2021/28/2 imputato al capitolo 34600 del PEG 2021 denominato “corrispettivo per servizio di affissione”, codice prodotto 2021_PD_1309 - centro di costo 280; assunto con A/DD/2019/443, con una somma pari ad € 11.281,53 per le motivazioni di cui in premessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti e contratti;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta A .R. Promotion srl a mezzo pec;
5. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;

6. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dr.ssa Lorena Belli